



R.G. C.S.A.: 05/2022

Sent. N.: 05/2022

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall'A.B. GENOVESE avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 12.05.2022, pubblicata il 13.05.2022.

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex art. 23, comma 2, R.G.D. depositato in data 19.05.2022, l'A.B. GENOVESE presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce del 13.05.2022, che aveva comminato a carico del proprio atleta Sacco Marco la squalifica di un mese dal 14.05.2022 al 14.06.2022 - ai sensi dell'art. 61, comma 5 lett. b) R.G.D. - in quanto, in data 07.05.2022, durante la quarta giornata della gara di ritorno del Campionato di Serie A2M tra la società reclamante e la Bocciofila Centellese, rivolgeva al direttore di gara parole offensive.
- La reclamante chiedeva, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti, la riduzione della sanzione.
- La Corte di Appello si riuniva in camera di consiglio in data 24.05.2022.

MOTIVI

Il reclamo è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 23, comma 2 R.G.D.

In base al predetto articolo ("ART. 23 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO"), il reclamo può essere promosso dalla parte o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Dall'esame della documentazione, la ricorrente, a fronte della decisione del Giudice Sportivo pubblicata il 13.05.2022, ha depositato il reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello solo in data 19.05.2022, cioè oltre il termine previsto dalla suddetta disposizione normativa. Ogni altra questione rimane assorbita.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone che il contributo versato sia incamerato nelle casse della Federazione.

Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 24.05.2022

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Rossana Muolo

Componente estensore

